

TI_GERICHTE 12.2000.9 vom 24. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.9

FR: TI_GERICHTE 12.2000.9 du 24 février 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.9 del 24 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nel caso di leasing indiretto (quello cioè in cui il datore in leasing non è il fabbricante o fornitore del bene; cfr. Giger , Berner Kommentar, n. 62 ad art. 226m CO; Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, 2. edizione , n. 87 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR) viene di regola a crearsi -e questo anche nella fattispecie- un rapporto tra tre parti (ossia il fornitore del veicolo, la società di leasing e il prenditore di leasing), legate da due distinti contratti: da una parte il fornitore (per le vetture di regola un garagista) stipula un contratto di compravendita con la società di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall'altra parte la società di leasing conclude il contratto leasing con il conduttore, che entra così in possesso dell'oggetto (su questo tema: II CCA 19 gennaio 2000 in re S./F. SA e P. SA).

E. 2

Stanti queste tre parti e questi due contratti, anche la questione degli eventuali difetti dell'oggetto venduto/concesso in leasing, costituenti di principio un caso di cattivo adempimento del rispettivo contratto da parte del venditore e del noleggiatore in leasing, va evidentemente regolata in primo luogo nei termini previsti dai rispettivi contratti. Nel rapporto tra le parti qui in causa la tematica è stata risolta nel senso che il contratto di leasing prevede che l'attrice cede al convenuto i diritti di garanzia che essa possiede nei confronti del venditore della vettura per effetto del contratto di compravendita (doc. A, punto 7), il che costituisce prassi usuale (II CCA 27 agosto 1996 in re C./P.; Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 97 e 103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR; Tercier , Les contrats spéciaux, 2. edizione, n. 5830 e 5831), unitamente alla pattuizione per cui è escluso il diritto del prenditore di leasing di prevalersi dei difetti nei confronti del concedente (doc. A, punto 7: "Tali pretese non possono essere fatte valere nei confronti della ditta locatrice Ogni altra è esplicitamente esclusa. In nessun caso il locatario ha diritto di richiedere una riduzione del canone di locazione."). Contrariamente all'opinione dell'appellante, siffatte lecite pattuizioni non sono in urto con l'invocato disposto di cui all'art. 256 cpv. 2 CO per il motivo che la norma, propria del contratto di locazione, non risulta applicabile nel contesto di un contratto di leasing indiretto (Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR e riferimenti; Engel , Contrats de droit suisse, pag. 748), che è contratto misto (II CCA 26 gennaio 1996 in re P./G. SA; SJZ 1993, pag. 119 e segg.) e non di locazione propriamente detta, il cui scopo ultimo è in definitiva quello di assicurare il finanziamento del possesso di un bene durante un periodo determinato, ragione per cui si dispone che i problemi legati alla difettosità dell'oggetto vanno risolti tra il prenditore di leasing e il fornitore del bene. Acquisito il principio che il

concedente in leasing non risponde degli eventuali difetti dell'oggetto e che l'esclusione di tale responsabilità non è lesiva dell'art. 256 CO, ne deve conseguire l'inapplicabilità anche dell'art. 259b CO, anch'esso invocato dall'appellante, mentre il fatto che il contratto non contenga alcuna disposizione atta a regolare il recesso del prenditore in leasing significa semplicemente che tale recesso non è possibile per il motivo della difettosità del bene concesso in leasing.

E. 3

Tolta la possibilità di recedere altrimenti dal contratto, è quindi a giusta ragione che le conseguenze del comportamento del convenuto sono state valutate secondo l'art. 12c delle condizioni contrattuali. Egli nel proprio gravame non solleva particolari censure circa la concreta determinazione di tali conseguenze, ossia in altri termini non contesta che essa comporti per lui l'obbligo al pagamento dell'importo stabilito dal Pretore, ravvisando piuttosto in tale esito una generica violazione del principio dell'affidamento (pag. 6). La tesi è infondata: atteso che il corretto comportamento da parte sua, costituito dal regolare pagamento dei canoni leasing e dal contemporaneo esercizio nei confronti del venditore dei diritti di garanzia cedutigli dall'acquirente, avrebbe consentito di ristabilire l'equivalenza delle prestazioni contrattuali precedentemente compromessa dagli asseriti difetti della vettura, non rimane spazio per una censura di iniquità, prospettabile unicamente qualora la rinuncia all'azione per difetti nei confronti del concedente il leasing fosse avvenuta senza contropartita nei confronti del venditore.

E. 4

L'appellante adduce infine la nullità dell'intero contratto di leasing per la supposta violazione delle norme in materia di vendita a rate (art. 226 e segg. CO), ma anche questa doglianza è priva di fondamento. Il contratto in questione non è infatti assimilabile ad una compravendita a rate già solo per il motivo che con il pagamento delle quote previste dal contratto leasing non si sarebbe verificato l'ammortamento totale del valore del veicolo (DTF 118 II 154, 113 II 171; II CCA 26 gennaio 1996 citata), e perciò l'automatico trapasso della proprietà in favore del prenditore alla scadenza del contratto, ma vi sarebbe al contrario comunque stato l'obbligo del prenditore alla restituzione del veicolo (doc. A, punto 13), fatto salvo il suo diritto all'acquisto dello stesso contro pagamento del valore di riscatto di fr. 14'000.-- (doc. 14b), ossia di una quota significativa del valore a nuovo della vettura. E' perciò manifesto che in queste circostanze il contratto di leasing in esame non persegue il medesimo scopo economico di una compravendita a rate, ed inoltre le parti nel contratto hanno indicato che il veicolo avrebbe uso "artigianale", il che sembrerebbe indicare che si tratta di un bene d'investimento, e non invece di un bene di consumo, per cui è generalmente negata l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita rateale (II CCA 29 gennaio 1996 citata, consid. 2.2 e riferimenti). Ne deve conseguire la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art.148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 gennaio 2000 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a)

tassa di giustizia	fr.	580.--	b) spese	fr.	20.--
--------------------	-----	--------	----------	-----	-------

 T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 600.-- per ripetibili. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.